

Statuto associazione Memoria 1943/45

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 del Codice civile svizzero si è costituita l'Associazione Memoria 1943/45 con sede a Brissago. L'associazione è indipendente da partiti e confessioni.

2. Finalità e scopo

Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere la cultura del ricordo della fuga e della resistenza nel Locarnese durante la Seconda Guerra Mondiale.

L'associazione persegue questo scopo organizzando conferenze, targhe commemorative e una presenza nei media.

L'associazione non persegue scopi commerciali o la realizzazione di un profitto. Gli organi sono attivi a titolo onorifico.

2. I mezzi

Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- Contributi sociali
- Donazioni e sussidi di ogni genere

3. Affiliati

Possono aderire all'Associazione le persone che ne sostengono lo scopo.

4. Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale
- Il Comitato
- I Revisori dei Conti

5. L'assemblea generale

E' l'organo supremo dell'associazione.

Compiti e competenze dell'Assemblea generale sono:

- Approvazione del verbale della precedente assemblea
- Accettazione del bilancio e della relazione annuale
- Approvazione del budget annuale
- Determinazione della quota associativa
- Elezione del Comitato e dei Revisori dei conti
- Modifiche di statuto
- Decisione sull'ammissione di nuovi soci
- Decisione in merito all'esclusione di soci

6. Il comitato (direzione)

Il Comitato è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea generale per un mandato di 1 anno. Il Comitato esecutivo è autocostruito.

Il Comitato a in particolare i seguenti compiti:

- Gestione dell'Associazione
- Esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale
- Convocazione dell'Assemblea generale
- Pianificazione, attuazione e supervisione delle attività dell'Associazione.

I membri del Comitato non ricevono nessun onorario. È possibile solo un rimborso delle spese vive.

7. Disposizioni generali

L'associazione è vincolata dalla firma del presidente con un altro membro del comitato

Il patrimonio dell'Associazione risponde esclusivamente dei suoi debiti. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

8. Dimissioni ed esclusione

Le dimissioni dall'Associazione sono possibili con un preavviso di 3 mesi alla fine di ogni trimestre dell'anno.

9. Scioglimento

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea generale.

In caso di scioglimento, l'Associazione devolve i propri attivi a favore di un'istituzione in Svizzera che si prefigga scopi analoghi e che sia al beneficio dell'esenzione fiscale.

Deciso alla prima Assemblea generale, Brissago, 15 ottobre 2023

Versione modificata, adottata dall'Assemblea generale del 7 aprile 2024